



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2010 (14.12)
(OR. en)**

17581/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0004 (CNS)**

FISC 153

RISULTATI DEI LAVORI

del: Consiglio ECOFIN

in data: 7 dicembre 2010

n. prop. Com: 6035/09 FISC 16

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
- Accordo politico

1. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, riportata negli allegati del presente documento.

2. È stato convenuto di apportare le seguenti modifiche al documento 17010/10 FISC 146:
 - mantenere l'opzione 1 (aggiungere il testo al considerando 9 e il paragrafo 1 bis all'articolo 19) e sopprimere l'opzione 2 (cancellare l'articolo 23 ter);

 - all'articolo 17, paragrafo 3, cambiare la data dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011;

- iscrivere la seguente dichiarazione della Commissione a verbale della sessione del Consiglio in cui la direttiva sarà formalmente adottata:

"La Commissione conferma che controllerà attentamente l'applicazione corretta ed efficace da parte degli Stati membri della direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi per garantirne un adeguato funzionamento, in particolare al fine di adottare le iniziative opportune, e che una relazione ad hoc sarà presentata non più tardi della metà del 2011. Essa riesaminerà altresì il funzionamento corretto ed efficace degli accordi con i paesi terzi che stabiliscono misure equivalenti a quelle definite nella presente direttiva allo scopo di esaminare se occorra modificare tali accordi in considerazione degli sviluppi internazionali. Al tempo stesso, la Commissione conferma l'impegno a promuovere lo scambio di informazioni su una base quanto più ampia possibile e che continuerà a promuovere e salvaguardare questo obiettivo sia all'interno dell'UE che mediante accordi opportuni tra l'UE e i paesi terzi.";

- apportare una modifica linguistica all'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma (sopprimere le parole "per eventuale adozione"), come concordato a livello tecnico.

3. Il Consiglio ha raggiunto altresì un accordo:

- per chiedere al Segretariato generale di provvedere alla messa a punto del testo della direttiva (allegato I) da parte degli esperti giuristi-linguisti, affinché possa essere adottata tra i punti "A" di una delle prossime sessioni del Consiglio;
- di iscrivere le dichiarazioni di cui all'allegato II del presente documento nel verbale della sessione del Consiglio in cui sarà formalmente adottata la direttiva.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all'evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Per questo motivo uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza informazioni provenienti da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. È necessario disporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l'istituzione delle stesse norme e degli stessi obblighi e diritti in tutta l'Unione europea.
- (3) Occorre pertanto adottare un approccio totalmente nuovo elaborando un nuovo testo che conferisca agli Stati membri le competenze necessarie per cooperare in modo efficace a livello internazionale al fine di ovviare agli effetti negativi sul mercato interno di una globalizzazione in continua espansione.
- (4) In tale contesto le misure contenute nell'attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, non risultano più adeguate. Le maggiori carenze di questa direttiva sono state esaminate dal gruppo di lavoro ad alto livello del Consiglio sulla frode in una relazione del maggio 2000 (documento 8668/00) e, più di recente, in due comunicazioni della Commissione, pubblicate rispettivamente nel 2004 (COM(2004)611 definitivo) e nel 2006 (COM(2006)254 definitivo).
- (5) La direttiva 77/799/CEE e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno. Oggi la direttiva 77/799/CEE non permette più di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa.
- (6) Considerati il numero e l'importanza degli adattamenti da apportare, una semplice modifica della direttiva vigente non sarebbe sufficiente per conseguire gli obiettivi. La direttiva 77/799/CEE deve pertanto essere abrogata e sostituita da un nuovo strumento giuridico. È opportuno che tale strumento si applichi alle imposte dirette e indirette che non sono ancora contemplate da altre normative comunitarie. A tale riguardo una nuova direttiva è ritenuta lo strumento adeguato ai fini di una cooperazione amministrativa efficace.

- (7) Il nuovo strumento si basa sui risultati conseguiti con la direttiva 77/799/CEE ma prevede norme più chiare e più precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri ove necessario, al fine di stabilire, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni, un campo di applicazione più ampio della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Le norme più chiare dovrebbero inoltre rendere in particolare possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nella Comunità, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.
- (8) È opportuno intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali responsabili della cooperazione amministrativa, mentre la comunicazione tra gli uffici centrali di collegamento dovrebbe essere la norma. La mancanza di contatti diretti riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione. Occorre pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e rapida. L'attribuzione di competenze ai servizi di collegamento dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro in base alle disposizioni nazionali.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi reciprocamente informazioni per quanto riguarda casi precisi se richiesto da un altro Stato membro e dovrebbero provvedere a effettuare le indagini necessarie per ottenere tali informazioni. La norma di "prevedibile pertinenza" è predisposta per lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Gli obblighi procedurali previsti dall'articolo 19 richiedono un'interpretazione in senso lato per non frustrare l'efficace scambio di informazioni.

- (10) È assodato che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza precondizione è il mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode. A tal fine, si dovrebbe pertanto seguire un approccio fase per fase cominciando con lo scambio automatico di informazioni disponibili su cinque categorie, rivedendo le disposizioni pertinenti dopo una relazione della Commissione.
- (11) È inoltre opportuno rafforzare e incoraggiare lo scambio spontaneo di informazioni fra gli Stati membri.
- (11 bis) Dovrebbero essere previsti termini per la comunicazione delle informazioni ai sensi della presente direttiva al fine di assicurare la tempestività e quindi l'efficacia dello scambio di informazioni.
- (12) È importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.
- (13) Poiché la situazione fiscale di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi spesso presenta un interesse comune o complementare, occorre prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria.
- (14) In considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano fare appello alla cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.

- (15) Il feedback sulle informazioni inviate incoraggerà la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
- (16) Una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione è necessaria per consentire lo studio continuo delle procedure di cooperazione e la condivisione di esperienze e delle migliori pratiche nei settori considerati.
- (17) Per l'efficacia della cooperazione amministrativa è importante che le informazioni e i documenti ottenuti a titolo della presente direttiva possano, fatte salve le restrizioni stabilite nella presente direttiva, essere utilizzati anche per altri fini nello Stato membro che li ha ricevuti. È ugualmente importante che gli Stati membri possano trasmettere tali informazioni a un paese terzo, a determinate condizioni.
- (18) Le situazioni in cui uno Stato membro interpellato può rifiutare di comunicare le informazioni dovrebbero essere chiaramente definite e limitate, tenendo conto di taluni interessi privati da proteggere e dell'interesse pubblico.
- (19) Tuttavia, uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
- (19 bis) La presente direttiva contiene norme minime e non dovrebbe pertanto pregiudicare il diritto degli Stati membri di partecipare a una cooperazione più estesa con altri Stati membri ai sensi della propria legislazione nazionale o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con altri Stati membri.

- (20) Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non dovrebbe rifiutare agli altri Stati membri che desiderano parteciparvi tale cooperazione reciproca più ampia.
- (21) È opportuno che gli scambi di informazioni siano effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione normalizzati.
- (22) Occorre realizzare una valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa, soprattutto sulla base di statistiche.
- (23) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (24) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (25) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri per ovviare agli effetti negativi sul mercato interno della crescente globalizzazione, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (25 bis) Tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento 45/2001/CE¹. E' tuttavia opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e) della medesima. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenendo conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell'importanza cruciale delle informazioni disciplinate dalla presente direttiva per lottare efficacemente contro la frode.
- (26) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2.

¹ Rispettivamente GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 e GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

2. La presente direttiva stabilisce altresì le disposizioni per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici nonché le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri e la Commissione cooperano in materia di coordinamento e di valutazione.
3. La presente direttiva fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale. Essa non pregiudica inoltre gli obblighi degli Stati membri con riguardo ad una cooperazione amministrativa più ampia risultanti da altri strumenti giuridici, tra cui gli accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.
2. Nonostante il paragrafo 1, la direttiva non si applica all'imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative comunitarie in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. La direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.
3. In nessun caso le imposte di cui al paragrafo 1 si intendono inclusive dei seguenti elementi:
 - a) i diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;
 - b) le tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

4. La presente direttiva si applica alle imposte di cui al paragrafo 1 riscosse all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'articolo 299 del medesimo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "autorità competente", l'autorità designata come tale dallo Stato membro. Ove agiscano a norma della presente direttiva, l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente sono anch'essi considerati autorità competenti per delega in conformità dell'articolo 4;
2. "ufficio centrale di collegamento": l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
3. "servizio di collegamento": qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base della presente direttiva;
4. "funzionario competente": qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni in base alla presente direttiva;
5. "autorità richiedente": l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

6. "autorità interpellata": l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
7. "indagine amministrativa": tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
8. "scambio di informazioni su richiesta": lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
9. "scambio automatico": la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8 le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
10. "scambio spontaneo": la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;
11. "persona":
 - a) una persona fisica;
 - b) una persona giuridica; o
 - c) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

- d) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui alla presente direttiva;
12. "con mezzi elettronici": mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
13. "rete CCN/CSI": la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Articolo 4

Organizzazione

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente direttiva ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'autorità competente ai fini della presente direttiva e la informa senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito.

La Commissione mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e pubblica l'elenco delle autorità degli Stati membri nella Gazzetta ufficiale.

2. L'autorità competente designa un ufficio centrale unico di collegamento. Spetta all'autorità competente informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

L'ufficio centrale di collegamento può essere anche designato come responsabile dei contatti con la Commissione. Spetta all'autorità competente informarne la Commissione.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento con competenza attribuita in conformità della normativa nazionale o della politica di ciascuno Stato membro. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.
4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare funzionari competenti. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.
5. I funzionari che partecipano alla cooperazione amministrativa in virtù della presente direttiva sono comunque considerati funzionari competenti a questo fine conformemente alle disposizioni stabilite dalle autorità competenti.
6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.
7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità della normativa nazionale o della politica del proprio Stato membro, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità che ha inoltrato la richiesta. In tal caso il termine di cui all'articolo 7 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

CAPO II
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
SEZIONE I
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

Articolo 5

Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente le informazioni previste all'articolo 1, paragrafo 1 di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.

Articolo 6

Indagini amministrative

1. L'autorità interpellata provvede all'effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni di cui all'articolo 5.
2. La richiesta di cui all'articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di questo parere.
3. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.
4. Se esplicitamente richiesti dall'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette i documenti originali purché ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro dell'autorità interpellata.

Articolo 7

Termini

1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto a due mesi.

2. Per alcuni casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
3. L'autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta immediatamente, e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se possibile con mezzi elettronici.
4. Entro un mese dal ricevimento della richiesta l'autorità interpellata segnala all'autorità richiedente le eventuali carenze in essa rilevate e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale. In tal caso i termini di cui al paragrafo 1 iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui l'autorità interpellata ha ricevuto le informazioni supplementari necessarie.
5. L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l'autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

6. L'autorità interpellata, qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o rifiuti di farlo per i motivi di cui all'articolo 16, informa l'autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.

SEZIONE II

SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI

Articolo 8

Campo di applicazione e condizioni

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:
- a) redditi da lavoro;
 - b) compensi per dirigenti;
 - c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici comunitari sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
 - d) pensioni;
 - e) proprietà e redditi immobiliari.
2. Prima del 1° gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie elencate al paragrafo 1 sulle quali dispongono di informazioni. Essi comunicano alla Commissione ogni successiva modifica delle stesse.

3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, o che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo. Essa ne informa la Commissione. Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione una singola categoria sulla quale dispone di informazioni.
4. Prima del 1° luglio 2016 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi e vantaggi amministrativi o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.
5. Prima del 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi dello scambio automatico di informazioni e gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta una proposta al Consiglio concernente le categorie di reddito e di capitale e/o le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri.

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

- l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni;

- l'elenco delle categorie di cui al paragrafo 1 sia ampliato per includere dividendi, guadagno in conto capitale e royalties.

6. La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.
7. La Commissione determina le modalità pratiche dello scambio automatico di informazioni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, prima delle date di cui all'articolo 27, paragrafo 1.
8. Se gli Stati membri convengono uno scambio automatico di informazioni su categorie supplementari di reddito e di capitale in accordi bilaterali o multilaterali che concludono con altri Stati membri, essi trasmettono tali accordi alla Commissione che li mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri.

SEZIONE III
SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI

Articolo 8 bis

Campo di applicazione e condizioni

1. L'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro;
 - b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;
 - c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente di un altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato membro o in entrambi;
 - d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impresе;
 - e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento d'imposta in quest'altro Stato membro.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.

Articolo 9

Termini

1. L'autorità competente, quando dispone delle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, le trasmette all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato al più presto, e comunque entro un mese dalla loro disponibilità.
2. L'autorità competente a cui le informazioni sono comunicate ai sensi dell'articolo 8 bis accusa, se possibile per via elettronica, ricevuta delle informazioni all'autorità competente che le ha trasmesse immediatamente e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

CAPO III

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E PARTECIPAZIONE ALLE INDAGINI AMMINISTRATIVE

Articolo 10

Campo di applicazione e condizioni

1. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- a) negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro dell'autorità interpellata;
- b) durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ai funzionari dell'autorità richiedente è data copia di tale documentazione.

2. Nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata, l'accordo di cui al paragrafo 1 può prevedere che i funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative possano interrogare le persone ed esaminare i documenti.

Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell'autorità richiedente è trattato dall'autorità interpellata come un rifiuto opposto ai propri funzionari.

3. I funzionari autorizzati dallo Stato membro richiedente presenti in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

SEZIONE II

CONTROLLI SIMULTANEI

Articolo 11

Controlli simultanei

1. Quando due o più Stati membri decidono di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare al fine di scambiare le informazioni così ottenute, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente le persone per le quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati dei casi per i quali essa propone un controllo simultaneo, indicando i motivi della scelta.

Essa specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente dello Stato membro conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all'autorità che ha proposto il controllo simultaneo.

4. Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

SEZIONE III
NOTIFICA AMMINISTRATIVA

Articolo 12

Richiesta di notificazione

1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione di atti analoghi nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte di cui alla presente direttiva.
2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome e l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l'identificazione dello stesso.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.
4. L'autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione in conformità delle norme sulla notificazione degli atti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate. L'autorità competente di uno Stato membro può notificare un documento, per posta raccomandata o elettronica, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.

SEZIONE IV

FEEDBACK

Articolo 13

Condizioni

1. Quando un'autorità competente fornisce informazioni a norma degli articoli 5 o 8 bis, può chiedere all'autorità competente che ha ricevuto le informazioni di inviare un feedback delle informazioni ricevute. Laddove è richiesto un feedback, l'autorità competente che ha ricevuto le informazioni le invia, fatte salve le norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti degli Stati membri inviano una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un feedback dello scambio automatico di informazioni, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente.

SEZIONE V
CONDIVISIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE E DELLE ESPERIENZE

Articolo 14

Campo di applicazione e condizioni

1. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, esaminano e valutano la cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva e condividono le loro esperienze al fine di migliorare tale cooperazione e, ove opportuno, di elaborare norme nei settori interessati.
2. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, possono stabilire orientamenti su aspetti ritenuti necessari per la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze.

CAPO IV
CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

Comunicazione di informazioni e documenti

1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2.

Tali informazioni possono essere usate anche per l'accertamento e l'applicazione di altre imposte e dazi contemplati all'articolo 2 della direttiva 2010/24/CE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure o per l'accertamento e l'applicazione dei contributi previdenziali obbligatori.

Inoltre, esse possono essere usate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

2. Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell'autorità competente che comunica le informazioni.
3. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest'ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.

4. L'autorizzazione ad utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 2 trasmesse a norma del paragrafo 3 può essere concessa soltanto dall'autorità competente dello Stato membro da cui le informazioni provengono.
5. Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti dall'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente in conformità alla presente direttiva possono essere adottati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità di tale paese.

Articolo 16

Limiti

1. L'autorità interpellata in uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente in un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 5 sempreché l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.
2. La presente direttiva non impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione di tale Stato membro non consentirebbe di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste per fini propri.

3. L'autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.
4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.
5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni.

Articolo 17

Obblighi

1. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità alla presente direttiva, l'altro Stato membro pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. Questo obbligo si applica fatto salvo l'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, che non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale Stato.
2. L'articolo 16, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

3. In deroga al paragrafo 2 uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se queste riguardano periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011 e se la trasmissione delle stesse avrebbe potuto essere rifiutata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 77/799/CE se fosse stata chiesta prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 18

Cooperazione estesa

Quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista a norma della presente direttiva, esso non può rifiutare tale cooperazione reciproca estesa ad un altro Stato membro che desidera parteciparvi.

Articolo 19

Formulari e formati elettronici tipo

1. Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5, come pure le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell'articolo 7 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

I formulari tipo possono essere accompagnati da relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi.

1 bis. Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l'autorità richiedente deve fornire:

a) l'identità della persona oggetto della verifica o indagine;

b) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;

L'autorità richiedente può fornire, per quanto a essa noto e in linea con gli sviluppi internazionali, il nome e l'indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste nonché qualsiasi elemento che possa facilitare la raccolta delle informazioni da parte dell'autorità richiesta.

2. Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 8 bis e 9, le richieste di notifiche amministrative ai sensi dell'articolo 12 e le informazioni di feedback ai sensi dell'articolo 13 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3. Gli scambi automatici di informazioni di cui all'articolo 8 sono trasmessi utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare lo scambio automatico di informazioni e basato sul formato elettronico esistente in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio¹, da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

¹ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

Modalità pratiche

1. Le informazioni comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse, per quanto possibile, utilizzando la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (rete CCN).

Ove necessario, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del primo comma secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN.

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

3. Persone debitamente accreditate dall'Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.

4. Le richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere redatte in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati da quest'ultima.

Articolo 21

Obblighi specifici

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di:
 - a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento all'interno dell'organizzazione di cui all'articolo 4;
 - b) stabilire una collaborazione diretta con le autorità degli altri Stati membri di cui all'articolo 4;
 - c) assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente direttiva.
2. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro tutte le informazioni generali che riceve e che è in grado di trasmettere concernenti l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva.

CAPO V
RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 22

Valutazione

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva nella lotta alla frode e all'evasione fiscale.
3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
4. La Commissione redige, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva.
5. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità comunitarie, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

6. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, come pure le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio, e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al presente paragrafo possono essere utilizzati dagli Stati membri per fini analitici, ma non pubblicate o comunicate ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.

CAPO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 23

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all'articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e a tutte le autorità richiedenti che le richiedono.

2. Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione ha consentito tale comunicazione;
 - b) il paese terzo interessato si è impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 23 bis

Protezione dei dati

Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.

Articolo 24

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 25

Relazioni

Ogni cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva di cui all'articolo 27, paragrafo 1, prima frase, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 26

Abrogazione della direttiva 77/799/CEE

La direttiva 77/799/CEE è abrogata a partire dal 1° gennaio 2013.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 27

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia essi mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Disposizioni finali

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 29

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

**PROGETTI DI DICHIARAZIONI DA INSERIRE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO CHE
ADOTTERÀ FORMALMENTE LA DIRETTIVA**

**1. Dichiarazione di Bulgaria, Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Regno Unito
sull'articolo 24**

"La Bulgaria, Cipro, l'Irlanda, il Lussemburgo, Malta, il Portogallo e il Regno Unito sostengono l'applicazione della procedura di comitato per l'attuazione di punti puramente tecnici nel quadro della direttiva di cui trattasi, conformemente alle norme stabilite nella decisione 1999/468/EC del 28 giugno 1999.

Tuttavia, il nostro accordo al ricorso limitato alla procedura di comitato nella fattispecie costituisce una misura eccezionale, che non dovrebbe in alcun modo essere considerata tale da costituire un precedente per il ricorso alla procedura di comitato nel settore fiscale."

2. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 8

"La Commissione conferma che, in base alla valutazione dei costi amministrativi e altri costi pertinenti e dei vantaggi dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, può proporre di riesaminare non soltanto le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ma anche la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri."

3. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 8

"Per promuovere condizioni di parità nel settore dello scambio automatico di informazioni gli Stati membri si impegnano a migliorare il più possibile la disponibilità di informazioni su tutte le categorie elencate all'articolo 8, paragrafo 1."

4. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 8

"Il Consiglio e la Commissione confermano che il riferimento a "altri strumenti giuridici comunitari sullo scambio di informazioni e misure analoghe" di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) riguarda in particolare la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, se e nella misura in cui il campo di applicazione di detta direttiva dovesse essere esteso ai prodotti di assicurazione sulla vita."

5. Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 8

"Al fine di limitare l'onere amministrativo per le amministrazioni fiscali e terzi, e per limitare i costi di investimento, lo scambio automatico di informazioni inizierà con sole cinque categorie specifiche di reddito e di capitale. Qualora la relazione di valutazione della Commissione che sarà pubblicata al più tardi nel 2017 mostri che lo scambio automatico di informazioni funziona adeguatamente e che il rapporto tra i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi è adeguato, il Consiglio si impegna a rafforzare ulteriormente l'efficienza e il funzionamento dello scambio automatico di informazioni e a innalzarne il livello rendendolo incondizionato almeno per tre categorie e estendendo le categorie a dividendi, guadagno in conto capitale e royalties."

6. Dichiarazione della Commissione

"La Commissione conferma che controllerà attentamente l'applicazione corretta ed efficace da parte degli Stati membri della direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi per garantirne un adeguato funzionamento, in particolare al fine di adottare le iniziative opportune, e che una relazione ad hoc sarà presentata non più tardi della metà del 2011. Essa riesaminerà altresì il funzionamento corretto ed efficace degli accordi con i paesi terzi che stabiliscono misure equivalenti a quelle definite nella presente direttiva allo scopo di esaminare se occorra modificare tali accordi in considerazione degli sviluppi internazionali. Al tempo stesso, la Commissione conferma l'impegno a promuovere lo scambio di informazioni su una base quanto più ampia possibile e che continuerà a promuovere e salvaguardare questo obiettivo sia all'interno dell'UE che mediante accordi opportuni tra l'UE e i paesi terzi."